

REGOLAMENTO
PER
L'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO
E DEL
RELATIVO CANONE

In vigore dal 01 gennaio 2010

TITOLO 1. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO 1. Principi generali

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Definizione di suolo pubblico
- Art. 3. Autorizzazione e concessione di occupazione
- Art. 4. Occupazioni di urgenza
- Art. 5. Domanda di occupazione
- Art. 6. Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione
- Art. 7. Durata dell'occupazione

CAPO 2. Prescrizioni tecniche

- Art. 8. Esecuzione di lavori e di opere
- Art. 9. Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 10. Autorizzazione ai lavori
- Art. 11. Occupazioni occasionali
- Art. 12. Obblighi del concessionario
- Art. 13. Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 14. Revoca della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 15. Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

CAPO 3. Tipologie di occupazione

- Art. 16. Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Art. 17. Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette
- Art. 18. Occupazioni con griglie ed intercapedini
- Art. 19. Passi carrabili
- Art. 20. Mestieri girovaghi ed artistici
- Art. 21. Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie
- Art. 22. Parcheggi di autovetture private
- Art. 23. Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Art. 24. Affissioni e pubblicità
- Art. 25. Distributori di carburanti
- Art. 26. Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)
- Art. 27. Norma di rinvio

TITOLO 2. CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

CAPO 1. Principi generali

- Art. 28 Istituzione del canone
- Art. 29 Criteri di imposizione
- Art. 30 Versamento del canone
- Art. 31 Esenzioni
- Art. 32 Sanzioni
- Art. 33 Diritto di interpello

CAPO 2. Determinazione delle tariffe del canone

- Art. 34 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 35 Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione
- Art. 36 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 37 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni - autorizzazioni
- Art. 38 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 39 Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 40 Agevolazioni
- Art. 41 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 42 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 43 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 44 Disciplina transitoria
- Art. 45 Entrata in vigore del presente regolamento

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

CAPO I - Principi generali.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Castelnuovo Berardenga, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.

Art. 2

Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3

Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art.11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11. Detta comunicazione, per le occupazioni non di urgenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 10 giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4
Occupazioni di urgenza.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni.

In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art.26. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 29 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5
Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

5. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere presentata almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 6
Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza nei casi previsti dai vigenti Regolamenti Comunali, rilascia l'atto di concessione o di

autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;

b) fatti salvi comunque i diritti dei terzi interessati;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti relativi al mancato pagamento di canoni di concessioni;

8. In caso di negato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

9. In ogni caso l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico.

Art. 7

Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

CAPO II - Prescrizioni tecniche.

Art 8

Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 9

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.32 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 10

Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla preventiva autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11

Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 4.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 12

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore Tecnico LL.PP., il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art 13

Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 10 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
 - f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.
2. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

Art. 14
Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione del canone pagato in anticipo.

Art. 15
Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

CAPO III - Tipologie di occupazione.

Art. 16
Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.
3. Per le occupazioni in atto si provvede ai sensi del presente regolamento.
4. Ai fini della tutela paesaggistica del territorio comunale sono previste agevolazioni per la collocazione di cavi, condutture e simili interrati rispetto a quelli aerei.

Art. 17
Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 18
Occupazioni con griglie ed intercapedini

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 19
Passi carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili - in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

Art. 20
Mestieri girovaghi ed artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21
Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché

vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

3. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22

Parcheggi di autovetture private

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Castelnuovo Berardenga a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Art. 23

Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.

a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.

b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla L. 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.

4. Commercio itinerante.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Commercio in sede fissa.

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene.

6. Spettacolo viaggiante.

Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

8. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 24

Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 25

Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 26

Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone

contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 27
Norma di rinvio

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

CAPO I – Principi generali

Art. 28
Istituzione del canone

1. Il Comune di Castelnuovo Berardenga, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 29
Criteri di imposizione

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione ai giorni o alle ore di effettiva occupazione.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 3 categorie cui vanno riferite le singole strade.

4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Per le occupazioni di soprassuolo, costituite da strutture non facenti parte del fabbricato, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

Art. 30 **Versamento del canone**

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda Euro duecentocinquanta (€ 250,00).

2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente al ritiro della relativa concessione.

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel versamento verrà applicato l'interesse moratorio pari al vigente tasso di interesse legale, maggiorato di 2 punti percentuali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità.

6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente articolo 5. In questi casi si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro due anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi pari al vigente tasso di interesse legale, maggiorato di due punti percentuali calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'euro.

Art. 31 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;

- b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni urgenti di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- e) occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;
- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
- k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window (corpi aggettanti) e infissi simili di carattere stabile
- l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico;
- q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda euro 5.16;
- r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- w) occupazioni di aree cimiteriali;
- x) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- y) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- z) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, etc.).

Art. 32 Sanzioni

1. In caso di mancata denuncia si applica la sanzione del 200%. Il concessionario può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con un suo pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di 1/4 della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali. E' sempre ammessa la fattispecie del ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione al 25% in caso di presentazione spontanea di denuncia non oltre un mese dalla scadenza.

3. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.

4. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

5. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del D.P.R. 43/88, previa formale messa in mora del debitore.

Art. 33
Diritto di interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro sessanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

CAPO II - Determinazioni delle tariffe del canone.

Art. 34
Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

I categoria	II categoria	III categoria
€ 0.9270	€ 0.8625	€ 0.6050

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

I categoria	II categoria	III categoria
€ 0.6695	€ 0.5750	€ 0.4400

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata:

- ad ore effettive di occupazione

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale di 10 % della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).

Art. 35
Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 34 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 37 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso superiore a 5.

Art. 36
Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili.

I passi carrabili sono tutti di norma esenti. Solo quando il contribuente richieda espressamente l'apposizione del cartello di divieto di sosta è dovuto il relativo canone.

La superficie del passo carrabile è pari alla larghezza del passo per una profondità di 1 metro convenzionale.

Non sono comunque soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla TOSAP.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, nonché per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio concesse in gestione a terzi, l'amministrazione individua di volta in volta l'entità delle superfici soggette a canone.

4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, individuati con il Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 22/10/1999, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

2) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 6 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

3) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 37

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

OCCUPAZIONI:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
1) passi carrabili	0,2	0,2	0,2
2) spazi soprastanti e sottostanti	1	1	1
3) pubblici esercizi e spazi accessori di pubblici esercizi	1,5	1,3	1,2
4) aree di mercato commercio in genere			

commercio itinerante e spazi accessori di commercio fisso	1	1	0,9
5) distributori di carburante	2	1,5	1
6) impianti pubblicitari	1,5	1,2	1
7) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia - attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,3	0,3	0,3
8) attività politiche culturali e sportive	0,2	0,2	0,2
9) altre attività	1	1	1
10) aree destinate a pubblici esercizi	5	4,5	4
11) aree destinate a edicole	1,5	1,5	1,2
12) aree destinate a commercio fisso	2,5	2,3	2

Art. 38

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 34 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 37. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

Il calcolo sarà quindi $PTB \times CE \times MQ \text{ (ML)} \times 365 =$ tariffa base per le occupazioni permanenti ESEMPIO: Misura base € $0,25 \times 1,20 \times 30 \times 365 =$

FORMULA: $PTB \times CE \times MQ / ML \times 365$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A);

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 34 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 37. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

Art. 39

Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere in € 0,65 per utente. Per gli anni successivi il canone è commisurato a € 0,77 per utente. L'importo sopradetto è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46 La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Il canone deve essere assolto, in unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 40

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 38 del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, dell'80%
- per le occupazioni realizzate per finalità culturali, dell'80%
- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, dell'80%
- per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 70%
- per le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap, del 90%.
- per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 90%
- per le occupazioni per l'esercizio di attività edilizie superiori a 30 gg. del 40%, superiori a 120 gg. del 60%.

2. Per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente, superiori a 30 giorni, per l'esercizio del commercio (mercati settimanali, commercio itinerante etc.), la tariffa, ridotta del 35%, viene riscossa mediante convenzione di durata coincidente con quella dell'atto di concessione. Il pagamento del canone dovuto, sia all'atto della firma della convenzione, sia per le successive annualità determinato secondo le tariffe vigenti potrà essere effettuato anche a rate

secondo le modalità di cui al successivo art. 41e non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Art. 41

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla firma dell'atto di convenzione, mediante:

- versamento diretto alla tesoreria del comune;
- su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Per importi superiori ad € 250,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio-aprile-luglio-ottobre.

Art. 42

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 15 giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 120 gg. dalla data di scadenza.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante Servizio Riscossione Tributi.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 30 giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 43

Suddivisione del territorio comunale

1. Agli effetti dell'art. 29, 3° comma, la suddivisione del territorio comunale in 3 categorie è così determinata:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
I CATEGORIA

Capoluogo Via Chianti da Piazza G. Marconi a SS 484
Piazza G. Marconi
Via della Società Operaia
Piazza G. Matteotti
Piazza della Libertà
Via Roma da Piazza G. Matteotti a incrocio con Via Fiorita
Via G. Garibaldi
Vicolo dell'Arco
Via E. Mazzei da Piazza G. Matteotti a incrocio con Vicolo dell'Arco
Piazza P. Pastorini
Piazza G. Citernesi
Via Fiorita
Via degli Orbachi
Via del Ponticino
Via Berardenga
Piazza Castellare
Vicolo Solitario
Vicolo Bulgarini
Vicolo delle Rose
Piazza Savina Petrilli

S. Felice
Monastero d'Ombrone
Pontignano

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
II CATEGORIA

Capoluogo Via E.Mazzei da incrocio con Vicolo dell'Arco a Via dell'Aia
Via del Chianti nel tratto che coincide con SS 484
Via Roma da incrocio con Via Fiorita a Via delle Crete Senesi
Via dell'Ortaccio
Via Caduti della Resistenza
Via V. Porcellotti
Via del Corniolo
Via dell'Ammasso
Via della Ragnaia
Via dell'Aia
Via della Vigna
Piazzale della Citerna

	Via Turati Via Gramsci Colonna di Grillo
Monteaperti	Via dei Ghibellini
Casetta	Via dei Guelfi Via B. Peruzzi
Pianella	Via delle Fonti Piazza J. Palach
San Giovanni a Cerreto	Via Antica
Quercegrossa	Via del Chianti Classico Via di Petroio Piazza J. Della Quercia Vicolo del Pozzo
Vagliagli	Piazza della Fiera Via del Sergente Piazza V. Emanuele Via delle Logge Piazza Fabbrini Via di Calcinaia Via dei Capperi Costa della Cisterna Piazza Padella Via Garibaldi
San Gusmè	Via dei Fossi Piazza P. Sorri Via della Porticciola Piazza G. Matteotti Piazza Macinella Piazza Castelli Via P. Pettinaio Piazza M. Rossi Via della Porta Vicolo M. Bellarmati Vicolo G. del Fù Ciatone Vicolo Monaci di Montescalaio
Villa a Sesta	Via di S. Caterina Via della Libertà Via Nuova Piazza del Popolo Via dell'Arco Via dei Molini Vicolo Antica Strada

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI

APPARTENENTI ALLA
III CATEGORIA

Capoluogo Via delle Crete Senesi
Via del Paradiso
Via dell'Arbia
Via Sano da Falera
Via Mino Dei
Via Savio Nallo da Visso
Via Ser Gelino
Via A. Dé Gasperi
Via B. Croce
Via F.lli Rosselli
Via G. Gori
Via E. Berlinguer
Via A. Moro

Abbadia a Monastero

Guistrigona

Pacina

Monteaperti Via F. degli Uberti
Via C. Ceccolini
Via P. Salvani
Via Martiri di Monteaperti
Piazza Violante di Baviera
Via Bocca degli Abati
Piazza Guido da Siena
Monteforelli

Casetta Via D. Alighieri
Via R. degli Aldobrandeschi
Via di Monteforelli

Pianella Via dell'Artigianato
Via della Cappellina
Via M.L. King
Via M.K. Gandhi
Via della Pace
Via dei Tintori
Via J.F. Kennedy

San Piero

Pontignanello

Geggiano

Vitignano

Monaciano

S.Margherita La Suvera

San Giovanni
a Cerreto

Via Chiantigiana
Via del Montanino
Via del Campo
Via del Bosco
Via dell'Ulivo

Ponte a
Bozzone

Via dei Ponti
Via della Certosa
Via della Scheggiolla
Via A. Fantastici
Via V. Alfieri
Via A. Mari
Via Pio VI
Via dei Frati Minori

Quercegrossa

Via G. di Vittorio
Via E. Tarantelli
Via R. Panzieri
Via G. Rossa
Via Maestri del Lavoro
Via del Lavoro
Via B. Buoizzi

Vagliagli

Via Senese
Via del Colombaione
Via del Boschetto
Via del Taglio
Via del Colombaino
Via dei Mandorli
Costa di Casastrada
Via della Pergola
Via B. Bonci
Via del Lago
Via dei Prati

Corsignano

Pievasciata

Via dell'Ischia
Via della Campana
Via delle Salmerie

San Gusmè

Via degli Etruschi
Via Martiri del Palazzaccio
Via G. Brogi
Via della Costa
Via di Porsenna

Castell'in Villa

Bossi

Santa Chiara

Stellino

Rosennano

Tutte le altre zone precedentemente non elencate.

ART. 44
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 45
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.